



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 170 del 01/03/2026

Proponente: Il Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/03/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Federica D'Agostino - UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica rientrante nella Rete Formativa

Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che:

- in data 04/03/2010, tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: “[...] *la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca* e *Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

Considerato che:

- con *Circolare Interna* prot. n° 5049/i del 23/02/2018 si è disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi in questa A.O.R.N.;
- la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, diretta dal prof. Settimio Rossi, con nota del 23/01/2026, ha chiesto il rinnovo quadriennale della convenzione, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima;

Preso atto che:

- il Direttore della U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N., in data 27/01/2026, ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo del patto convenzionale e dell'Accordo didattico;
- questa A.O.R.N., al fine di poter permettere agli specializzandi iscritti di poter svolgere le attività di cui trattasi, ha sottoscritto l'accordo didattico relativo allo svolgimento della formazione medico specialistica in Oftalmologia per l'A.A. 2024/2025, anno di corso II;

Precisato che:

- gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* campano;

Letti:

- l'atto convenzionale e l'accordo didattico, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, già sottoscritti dalle parti;

Ritenuto:

Deliberazione del Direttore Generale

- di poter rinnovare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, relativo alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina per un ulteriore quadriennio, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima e l'accordo didattico per l'A.A. 2024/2025, anno di corso II;

Attestata:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di rinnovare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina per un ulteriore quadriennio, a decorrere dal 26/02/2026, e l'accordo didattico per l'A.A. 2024/2025, anno di corso II;
3. di precisare che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare il Direttore U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi, ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa-Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Oculistica e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere agli specializzandi l'immediato avvio del percorso formativo di cui trattasi.

L'estensore
dr. Gabriele Barbato

IL DIRETTORE U.O.C.
EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE
E FLUSSI INFORMATIVI
dr.ssa Federica D'Agostino

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gennaro Volpe
Deliberazione del Direttore Generale

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Dr.ssa Federica D'Agostino;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

7. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella Rete Formativa per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
8. **RINNOVARE** la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina per un ulteriore quadriennio, a decorrere dal 26/02/2026, e l'accordo didattico per l'A.A. 2024/2025, anno di corso II;
9. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di badge elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla Scuola;
10. **INCARICARE** il Direttore U.O.C. Oculistica di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 3);
11. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa-Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Programmazione e Controllo di Gestione, Oculistica e all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
12. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere l'immediato avvio degli specializzandi al percorso formativo di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe

Deliberazione del Direttore Generale

**CONVENZIONE DIDATTICA
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA OCULISTICA
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN:
OFTALMOLOGIA
(struttura collegata)**

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione, Prof. Settimio Rossi, nato a Pompei il 30/06/1978, a quanto segue autorizzato con D.R. 226 del 09/03/2021, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Unità Operativa Oculistica dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Gennaro Volpe, nato a Napoli il 21/07/1963, P.E.C. ai fini del presente accordo *convenzioni@ospedalecasertapec.it*, ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n. 1272 del 23/09/2025 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN)

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le scuole di specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi",

- VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia; pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;
- CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle "strutture complementari";
- VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute n. 296 del 23/09/2025, con il quale, ai sensi dell'art.8 del su citato D.I. n. 402/2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, sono state accreditate o accreditate provvisoriamente o non accreditate – per l'a.a. 2024/2025 - le strutture che compongono la Rete Formativa delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria di questa Università;
- VISTO il Decreto MUR n. 1272 del 23.09.2025, con il quale, ai sensi dell' art.8 del su citato D.I. n. 402/2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, sono state accreditate o accreditate provvisoriamente o non accreditate – per l'a.a. 2024/2025 - le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria di questa Università e per l'effetto è stata approvata l'integrazione del Regolamento didattico relativamente all'inserimento delle Scuole stesse per le quali è stata autorizzata l'istituzione e/o la modifica ed il rilascio dei relativi titoli accademici;
- VISTO il Decreto Interministeriale – MUR e Ministero della Salute - n. 138 del 10.03.2023 con il quale sono state apportate alcune modifiche agli artt. n.3, co. 4; n. 4, co.2 e 3; n. 5, co.6; n. 6, co.2 e 3 del su menzionato D.I. n. 68/2015;
- VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;
- VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica da sottoscritto per l'a.a. 2024/2025, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Al fine di ampliare la rete formativa della Scuola di specializzazione in Oftalmologia, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta - Unità Operativa di Oculistica - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) così come disposto D.I. n. 402 del 13.06.2017 e s.m.i., l'Azienda/Ente e la Scuola di Specializzazione dichiarano di essere in possesso degli standard generali e

specifici di qualità, di cui all'Allegato A, parte integrante della presente Convenzione;

- b) l'Azienda mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa Oculistica, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda dichiara che le strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica.
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'esperimento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante da sottoscrivere per l'a.a. 2024/2025, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda si impegna a consentire allo specializzando l'effettuazione di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla mediante modalità elettroniche.

ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. 17-8-1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. 68/2015, così come modificato dal D.I. n. 138/2023, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività

formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e dal D.I. n.402/2017, dal libretto elettronico nel quale vengono mensilmente registrate e certificate dal docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, alle stesse condizioni del proprio personale, ad esclusione della responsabilità civile professionale per colpa grave (art.10 della Legge n.24/2017). In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, <https://www.ospedale.caserta.it/>.

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima. Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 12 - Foro

Le Parti si impegnano a comporre bonariamente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.

Per qualsiasi controversia non composta bonariamente sarà competente il foro di Santa Maria Capua Vetere.

Napoli,_____

Il Direttore UOC

Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi

Il Direttore della Scuola
di Specializzazione in Oftalmologia

Il Direttore Generale

Prof._____

ALLEGATO A

Inserire come allegato gli schemi previsti dall'allegato 1 del DI n. 402 del 13 giugno 2017 sugli standard generali e quelli specifici della scuola.

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI		
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI		
E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	SI	

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	• Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzature e presidi medicochirurgici in relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	• postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: • studenti iscritti • percorsi formativi	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento
B) Risorse professionali gestionali	• Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi	SI		Esame documentale
	• Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura	SI	SI	

STANDARD SPECIFICI

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	• Degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• DaySurgery	SI	SI	
	• Sale operatorie	SI	SI	
	• Ambulatori	SI	SI	

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
B) ANNESSI* *almeno tre degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nella Azienda Ospedaliera che la ospita ed uno degli standard annessi deve essere necessariamente presente nella struttura	Ortottica	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Glaucomatologia	SI	SI	
	Retinologia	SI	SI	
	Chirurgia laser segmento anteriore	SI	SI	
	Chirurgia laser segmento posteriore	SI	SI	

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia e diagnostica per immagini	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Medicina di Laboratorio	SI	SI	
	DEA di 1° o 2° livello	SI	SI	

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
PERSONALE MEDICO	MEDICI CHIRURGHI			Autocertificazione attestante la conformità del numero dei medici al volume
PERSONALE SANITARIO	TECNICI			Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale sanitario al
	INFERMIERI			

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
INTERVENTI CHIRURGICI ANNUI	Interventi di Alta Chirurgia	N.150	N. 50	Esame documentale
	Interventi di Media Chirurgia	N. 250	N. 125	
	Interventi di Piccola Chirurgia	N. 300	N. 150	
ATTIVITA' AMBULATORIALE	Visite ambulatoriali, procedure di chirurgia	N. 5.000	N. 2.000	Esame documentale
RICOVERI ANNUI	Degenze	N. 100	N. 50	Esame documentale
	Day Hospital/ DaySurgery	N. 200	N. 100	

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
Direttore: prof. Settimio Rossi

ACCORDO

DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA SPECIALISTICA in OFTALMOLOGIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA
dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"

AZIENDA SANITARIA: A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA

U.O./SERVIZIO ASSISTENZIALE: U.O.C. Oculistica

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia Prof. Settimio Rossi

Visto il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

Visto il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria";

Visti gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

Visto il Decreto MUR n. 1322 del 13.09.2024 con il quale, ai sensi dell' art.8 del D.I. n.402/2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, sono state accreditate o accreditate provvisoriamente – per l'a.a. 2024/2025 - le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria di questa Università e per l'effetto è stata approvata l'integrazione del Regolamento didattico relativamente all'inserimento delle Scuole stesse per le quali è stata autorizzata l'istituzione e/o la modifica ed il rilascio dei relativi titoli accademici;

Vista la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 e dal D.I. n. 68 del 2015 e ss.mm.;

Visto in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

Vista la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia;

Considerato che, così come disposto dal D.I. n. 138/2023, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare il 100% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia.

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Anno di corso 2

Disciplina: Oftalmologia

Attività: Frequenza del Pronto soccorso oculistico, degli ambulatori e della sala operatoria dell' UOC Oculistica dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano"

Specializzandi: 8

Durata: 1 anno

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

assistenza, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti oftalmologici in emergenza/urgenza: esecuzione di atti operatori in urgenza; procedure della traumatologia oculare; procedure dell'oftalmologia d'urgenza.

Quantità (e/o ore): 7 ore / settimana

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE DELL'UOC OCULISTICA

A.O.B.U. San Gerardo - Ospedale - Caserta
U.O.C. Oculistica
Direttore: Dott. Valerio Piccirillo
02/55636

IL DIRETTORE SANITARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
